



Berna, 22.08.2012

n. 323.0.6.2012

Circolare

D. 30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio AELS - Montenegro e dell'accordo bilaterale Svizzera - Montenegro sull'agricoltura in data 1° settembre 2012

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Contemporaneamente all'entrata in vigore di questo accordo, al Montenegro verrà soppresso lo stato di Paese beneficiante di preferenza come Paese in via di sviluppo. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio figuranti nella tariffa doganale elettronica (Tares) saranno adeguate al momento dell'entrata in vigore.

2 Disposizioni in materia d'origine

L'accordo di libero scambio non prevede, come al solito, un protocollo in materia d'origine. Per contro, sono applicabili le regole d'origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione sull'origine). Fino a nuovo avviso si applica unicamente il cumulo bilaterale. Il cumulo diagonale, come è il caso con l'UE, non è ancora possibile.

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS - Montenegro

Portata territoriale:

- Paesi dell'AELS
- Montenegro

Campo d'applicazione:

- Merci dei capitoli 25 a 97 della tariffa doganale, esclusi alcuni prodotti agricoli contenuti in questi capitoli
- Prodotti agricoli trasformati
- Pesci e prodotti di mare

2.1.2 Accordo bilaterale Svizzera - Montenegro

Questa convenzione concerne alcuni prodotti agricoli di base dei capitoli 1 - 24.

2.2 Regole d'origine e della lista

Sono valide le regole della lista e dell'origine della Convenzione sull'origine corrispondenti al protocollo d'origine Euro-Med.

2.3 Cumulo d'origine

Quest'accordo di libero scambio prevede l'applicazione delle regole d'origine concernenti la Convenzione sull'origine, contenenti le disposizioni sul cumulo diagonale per i prodotti industriali. Tuttavia, al momento della sua entrata in vigore si potrà applicare unicamente il cumulo bilaterale AELS-Montenegro. Per quanto concerne l'applicabilità del cumulo all'interno del sistema Euro-Med si rinvia alla [Matrix](#) risp. ai suoi costanti aggiornamenti (cfr. anche il [Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei](#)). Mediante il cosiddetto "[News service](#)" è possibile abbonarsi alle novità relative a questo documento.

2.4 Drawback

Occorre osservare le disposizioni relative al drawback. Non è previsto alcun periodo di transizione.

2.5 Prove dell'origine

Le prove dell'origine valide sono il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 (CCM) o EUR-MED per gli invii di qualsiasi valore nonché la dichiarazione d'origine su fattura o su fattura EUR-MED per gli invii d'un valore complessivo non superiore a fr. 10'300.-- Informazioni relative all'allestimento delle prove d'origine EUR-MED sono desumibili dal [Manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei](#) e dalle [Istruzioni concernenti le prove dell'origine](#).

2.6 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni attuali si estendono anche al presente accordo.

2.7 Preferenze tariffali in base allo scopo d'impiego

Se la concessione di una preferenza tariffale è vincolata da un determinato impiego della merce (p. es. olio medicinale di fegato di merluzzo della voce di tariffa 1504.1098 per usi tecnici), saranno applicabili le disposizioni degli artt. 50 a 54 dell'ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006¹.

In particolare, dovrà essere depositato presso la Direzione generale delle dogane un relativo impiego circa l'uso ancor prima della 1a dichiarazione doganale.

La sezione agevolazioni doganali, contributi all'esportazione, traffico di perfezionamento (tel. 031 322 65 73) resta volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda.

3 Smantellamento dei dazi all'importazione in Montenegro

Per merci delle voci 25 a 97 lo smantellamento è simmetrico. Gli Stati dell'AELS risp. la Svizzera ridurranno in una sola volta i propri dazi e tributi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. Per i pesci e gli altri prodotti di mare, l'accordo prevede un'esenzione daziaria asimmetrica a favore del Montenegro.

Ecco i dettagli dello smantellamento:

- Soppressione per tutte le merci dei capitoli 25 a 97 esclusa questa [Lista](#)
- [Prodotti agricoli trasformati](#) (tabella 2 dell'Allegato II)
- [Pesci e altri prodotti di mare](#) (Allegato III)
- [Prodotti agricoli di base](#) (Allegato II dell'Accordo bilaterale)

¹ OD; RS 631.01

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo si trovano in transito oppure in regime di deposito provvisorio di deposito doganale o di zona franca in Montenegro o in Svizzera, possono tuttavia usufruire di un'imposizione preferenziale. A tal scopo - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data – si dovrà presentare un certificato EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente.

5 Documenti

L'accordo integrale AELS - Montenegro e l'accordo bilaterale sull'agricoltura Svizzera – Montenegro sono pubblicati sul [sito dell'AELS](#) in lingua inglese.

Dalla data d'entrata in vigore i documenti usuali saranno consultabili anche nel [D. 30 "Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci"](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.